



Ordinanza n. 80 del 24-10-2020

**ORDINANZA SINDACALE**

**Considerato che** l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visti:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020 “Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 che introduce misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 , di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre scorso ;
- il DPCM 13 ottobre 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ”;
- il DPCM 18 ottobre 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ”;

**Considerato che** un'insegnante della Scuola Primaria Ghezzi è risultata positiva al virus da COVID 19 e che la stessa è stata sottoposta dall'ASUR MARCHE AREA VASTA 5 ad isolamento domiciliare fiduciario e che è in corso da parte degli uffici preposti l'inchiesta epidemiologica;

**Vista** la necessità, in relazione all'evolversi del contagio, di adottare misure volte a garantire la maggiore sicurezza possibile agli alunni delle classi coinvolte e pertanto alle classi 2A, 3A e 3B della Scuola Primaria Ghezzi di Comunanza ;



**COMUNE DI COMUNANZA**  
**Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)**  
**TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835**  
**Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it**

**Ritenuto** pertanto di disporre la sospensione dell'attività didattica per le suddette classi per il giorno 26 ottobre 2020 e di mettere a disposizione con oneri a carico di questo Ente la possibilità di effettuare test antigenico rapido, previa compilazione da parte del genitore di apposito modulo autorizzativo, che verrà consegnato in sede di effettuazione del test;

**Valutato che** il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;

**Visto** l'articolo 50 e il comma 5 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 contenente disposizioni in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti, in presenza di emergenza sanitaria o di urgenza pubblica;

**Visto** il d.lgs 18 agosto 2000 n.267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa ed al fine di tutelare la salute pubblica nel miglio modo possibile, la sospensione dell'attività didattica per le classi 2A,3A e 3B della SCUOLA PRIMARIA GHEZZI, per il giorno 26 ottobre 2020 con riavvio dal giorno 27 ottobre 2020.

Di disporre l'effettuazione di test-antigenico rapido per gli alunni delle suddette classi, su base volontaria e con espressa autorizzazione da parte di un genitore, con oneri a carico del Comune di Comunanza, il giorno 26 ottobre 2020 a partire dalla ore 09:00 presso l'Istituto Scolastico stesso.

#### AVVERTE

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

**DISPONE** la pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza: - all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune – al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini- ai Carabinieri – Stazione di Comunanza - alla Prefettura di Ascoli Piceno - all'ASUR MARCHE 5.

Dalla Residenza Municipale, lì 24-10-2020

**Il Sindaco**

(ALVARO CESARONI)



*A*